



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE
CONSIGLIERE
N. 202 DD. 25.8.15

Comune di Tione di Trento

Piazza Cesare Battisti n. 1, 38079 Tione di Trento (Tn)
tel. 0465 343110 – fax 0465 343119 – www.comunetioneditrento.it
cod.fisc. 00336020227 – p.iva 0163565022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani



Capitolato d'appalto per lo svolgimento del servizio di pulizia del cinema – teatro comunale dall'1 settembre 2015 al 31 agosto 2017

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. L'oggetto dell'appalto è costituito dal servizio di pulizia del cinema – teatro comunale, situato a Tione in Via Roma n. 4/b (p.ed. 1727 C.C. Tione I).
2. Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento, acquistati a proprie cura e spese dall'impresa appaltatrice, rispondenti alle normative vigenti in Italia, con particolare riferimento alla loro biodegradabilità e pericolosità.
3. Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte, garantendo:
 - la salvaguardia dello stato igienico e sanitario degli ambienti;
 - l'integrità estetica dei locali, con il mantenimento dell'ordine necessario;
 - la salvaguardia delle superfici interessate dalle pulizie;
 - la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.
5. Il personale addetto al servizio in questione dovrà essere esclusivamente dipendente dall'impresa o titolare della stessa.
6. È esclusa la possibilità di subappaltare il servizio o, comunque, alcune prestazioni in esso comprese nonché di cedere, anche solo parzialmente, il contratto.
7. Il Comune di Tione di Trento fornirà all'impresa appaltatrice l'acqua e la corrente elettrica necessarie allo svolgimento del servizio e metterà a disposizione, in ciascun edificio sopra indicato, un locale idoneo per il deposito dell'attrezzatura, del materiale e dei macchinari necessari allo svolgimento del servizio.
8. Sarà a totale carico dell'impresa appaltatrice l'approvvigionamento dei prodotti, delle attrezzature e dei macchinari necessari per lo svolgimento del servizio nonché la fornitura dei prodotti di consumo (sacchetti per le immondizie, sapone liquido, salviette asciugamani, carta igienica e sacchetti per assorbenti igienici).

Art. 2 – Durata del servizio

1. Il contratto in questione avrà durata dall'1 settembre 2015 al 31 agosto 2017. L'affidamento del servizio è prorogabile.

Art. 3 – Orari di svolgimento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto in orari tali da non compromettere le varie attività svolte nell'edificio (proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e musicali, riunioni, assemblee e manifestazioni varie).

2. Con periodicità mensile l'Ufficio Tecnico comunale provvede a comunicare all'impresa appaltatrice il calendario delle varie attività programmate all'interno del cinema – teatro.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

1. L'impresa appaltatrice dovrà effettuare per ciascun giorno di utilizzo del cinema – teatro le seguenti prestazioni:
 - **intervento A1 (piano terra):**
 - pulizia con acqua e apposito detergente dei pavimenti degli atri, delle scale e dei relativi pianerottoli situati a piano terra nonché degli altri spazi di transito;
 - pulizia, sanificazione e deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienici situati a piano terra, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti e il riempimento dei distributori del sapone liquido, delle salviette asciugamani, della carta igienica e dei sacchetti per assorbenti igienici;
 - svuotamento dei cestini con eventuale sostituzione del sacchetto a perdere situati nei locali a piano terra;
 - **intervento A2 (primo piano – loggione):**
 - pulizia con acqua e apposito detergente delle scale di accesso al loggione e dei relativi pianerottoli;
 - pulizia, sanificazione e deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienici situati a primo piano, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti e il riempimento dei distributori del sapone liquido, delle salviette asciugamani, della carta igienica e dei sacchetti per assorbenti igienici;
 - svuotamento dei cestini con eventuale sostituzione del sacchetto a perdere situati nei locali a primo piano.
2. L'impresa appaltatrice dovrà effettuare tra due utilizzi del cinema – teatro effettuati nello stesso giorno (di norma il sabato e la domenica per lo svolgimento di due proiezioni cinematografiche) le seguenti prestazioni:
 - **intervento B1 (piano terra):**
 - spazzamento dei pavimenti della platea e dei bagni situati a piano terra;
 - pulizia, sanificazione e deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienici a piano terra, se necessario;
 - pulizia con acqua e apposito detergente del pavimento dell'atrio di ingresso a piano terra, se necessario;
 - **intervento B2 (primo piano – loggione):**
 - spazzamento dei pavimenti del loggione e dei bagni situati a primo piano;
 - pulizia, sanificazione e deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienici a primo piano, se necessario.
3. L'impresa appaltatrice dovrà effettuare prima di ogni utilizzo dei camerini di scena (intervento C), di norma utilizzati solo in occasione degli spettacoli teatrali, le seguenti prestazioni:
 - pulizia con acqua e apposito detergente del pavimento dei camerini;
 - pulizia, sanificazione e deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienici annessi ai camerini, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti e il riempimento dei distributori del sapone liquido, delle salviette asciugamani, della carta igienica e dei sacchetti per assorbenti igienici, nonché lo svuotamento dei cestini con eventuale sostituzione del sacchetto a perdere.
4. L'impresa appaltatrice dovrà effettuare con cadenza settimanale (intervento D) le seguenti prestazioni:
 - pulizia con acqua e apposito detergente dei pavimenti della platea e del loggione;
 - spazzamento del pavimento del palcoscenico;
 - pulizia con acqua e detergente del pavimento della sala regia;
 - spazzamento dello spazio esterno all'ingresso principale.

5. Poiché, di norma, il loggione sarà utilizzato esclusivamente in caso di notevole affluenza da parte dell'utenza, gli interventi A2 e B2 sopra indicati dovranno essere effettuati solo nel caso di un effettivo utilizzo del loggione.

Art. 5 – Ulteriori obblighi dell'impresa nello svolgimento del servizio

1. Le elencazioni di cui all'art. 4 non hanno carattere esaustivo e non esimono l'impresa appaltatrice dagli ulteriori adempimenti utili all'esecuzione delle operazioni necessarie per eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione degli ambienti connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica degli stessi e di quanto in essi contenuto.
2. L'impresa appaltatrice è tenuta anche all'asporto dei rifiuti derivanti dallo svuotamento dei cestini e in genere di quanto raccolto nello svolgimento del servizio; tali materiali dovranno essere racchiusi in idonei sacchi e conferiti nelle isole ecologiche dislocate sul territorio comunale, differenziando i rifiuti per quanto tecnicamente possibile.

Art. 6 – Prodotti utilizzati nello svolgimento del servizio

1. La tipologia qualitativa del materiale (salviette asciugamani, carta igienica, ecc.) fornito dall'impresa appaltatrice per il riempimento dei distributori localizzati nei servizi igienici dovrà essere concordata con il personale dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. A richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale, l'impresa appaltatrice dovrà:
 - indicare le tipologie dei prodotti utilizzati con la precisazione delle loro caratteristiche qualitative e le concentrazioni che si intendono adottare per le pulizie per ogni specifica superficie;
 - fornire, per i prodotti sanificanti, la documentazione rilasciata da un ente abilitato che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica.
3. Il Comune di Tione di Trento si riserva la facoltà di effettuare prelievi a campione dei prodotti e delle soluzioni pronte per l'uso utilizzati dall'impresa appaltatrice al fine di verificarne le caratteristiche e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.
4. È vietato l'uso di prodotti tossici o corrosivi e in particolare acido cloridrico e ammoniaca. Inoltre, è vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti in marmo e sulle piastrelle; sui pavimenti in p.v.c. e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.
5. Il Comune di Tione di Trento si riserva la facoltà di chiedere all'impresa appaltatrice copia delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati nello svolgimento del servizio.

Art. 7 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Nello svolgimento del servizio l'impresa appaltatrice dovrà adottare, autonomamente e a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte del Comune di Tione di Trento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza per garantire l'incolumità dei propri dipendenti addetti al servizio, dei dipendenti del Comune di Tione di Trento e dei terzi.
2. Gli oneri per la sicurezza per rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio sono quantificati in 150,00 € i.v.a. esclusa, importo che sarà riconosciuto all'impresa in aggiunta al corrispettivo calcolato sulla base dell'offerta presentata, ripartiti come di seguito specificato:

Descrizione	Importo i.v.a. esclusa
Scale per la pulizia di arredi, finestre e altro	€ 100,00
Cartelli di segnalazione (per es. per lavaggio o ceratura pavimenti, ...)	€ 50,00
Totale	€ 150,00

3. Considerate le prestazioni oggetto dell'appalto, non sono presenti rischi derivanti da interferenze con le attività proprie dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori del Comune di Tione di Trento. Peraltro, prima dell'inizio del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (d.u.v.r.i.).
4. Tutte le attrezzature e i macchinari impiegati dall'impresa appaltatrice nello svolgimento del servizio dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. L'impresa appaltatrice dovrà informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia, vigilando continuamente sui luoghi di lavoro al fine di identificare eventuali ulteriori rischi specifici, adottando le cautele e misure del caso.
6. L'impresa appaltatrice dovrà prendere adeguata conoscenza del piano di emergenza e di evacuazione facendone rispettare i contenuti da parte dei propri dipendenti addetti al servizio.

Art. 8 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà liquidato mensilmente sulla base dei seguenti prezzi, distintamente per gli interventi di cui all'art. 4. c. 1, 2, 3 e 4, del presente c.s.a. moltiplicati per il rispettivo numero di interventi svolti nel mese precedente;
Intervento A1 = € 30,60 + IVA di legge;
Intervento A2 = 20,40 + IVA di legge;
Intervento B1 = 20,40 + IVA di legge;
Intervento B2 = 10,20 + IVA di legge;
Intervento C = 30,60 + IVA di legge;
Intervento D = 51,00 + IVA di legge;
2. L'importo di 150,00 € relativo agli oneri per la sicurezza di cui all'art. 7 sarà liquidato in un'unica soluzione all'inizio del periodo contrattuale.
3. A ciascuna fattura dovrà essere allegato il rapportino di servizio relativo al mese di riferimento, compilato secondo il modello allegato al presente c.s.a..

Art. 9 – Penalità

1. Ai sensi dell'art. 8, c. 4, della L.P. 23/1990, in caso di inadempimento, negligenza o ritardo nell'esecuzione del contratto saranno applicate le seguenti penalità:
 - a) 150,00 € per ogni mancato o incompleto svolgimento delle prestazioni previste all'art. 4, c. 1, 2 e 3, del presente c.s.a.;
 - b) 400,00 € per ogni mancato o incompleto svolgimento delle prestazioni previste all'art. 4, c. 4, del presente c.s.a..
2. La violazione riscontrata per tre o più volte delle disposizioni sanzionate al c. 1 sarà considerato grave inadempimento ai sensi dell'art. 10 del presente c.s.a..

Art. 10 - Inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 27 della L.P. 23/1990 e fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, il Comune di Tione di Trento potrà disporre la risoluzione d'ufficio del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'impresa appaltatrice.
2. In tal caso, salvo il diritto del Comune di Tione di Trento al risarcimento del danno, all'impresa appaltatrice sarà corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Comune di Tione di Trento.
3. In caso di ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa appaltatrice tali da recare grave pregiudizio all'interesse del Comune di Tione di Trento, quest'ultimo, con le modalità di cui al c. 1 e previa diffida, potrà disporre che l'esecuzione avvenga ad opera di altro soggetto idoneo

individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese e i danni.

Art. 11 – Assicurazione e responsabilità per danni

1. L'impresa appaltatrice, prima della stipulazione del contratto di servizio, dovrà presentare una polizza di responsabilità civile verso i terzi e i prestatori d'opera (R.C.T. e R.C.O.) a garanzia dei danni che potranno essere causati dall'impresa stessa a persone, cose o animali nello svolgimento del servizio, sollevando il Comune di Tione di Trento da ogni responsabilità.
2. Rientrano nell'oggetto della polizza assicurativa di cui al c. 1 anche i sinistri occorsi al personale dipendente e agli amministratori del Comune di Tione di Trento causati dall'impresa appaltatrice nello svolgimento del servizio come pure all'edificio del cinema – teatro e alle cose mobili di proprietà del Comune di Tione di Trento.
3. La polizza di cui al c. 1 dovrà prevedere un massimale unico non inferiore a 500.000,00 € per sinistro.
4. Copia della polizza di cui al c. 1 dovrà essere consegnata al Comune di Tione di Trento prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 – Verifiche

1. Il Comune di Tione di Trento si riserva di verificare, a mezzo di proprio personale o soggetti esterni, la conformità delle operazioni effettuate a quanto previsto nel presente c.s.a..

Art. 13 – Risoluzione di controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto o nell'interpretazione delle norme che lo disciplinano saranno definite dal Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Tione di Trento.

Art. 14 – Spese contrattuali

1. Saranno a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese contrattuali e fiscali relative al contratto, ad esclusione dell'i.v.a..

Art. 15 – Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente c.s.a., si fa riferimento alle disposizioni attinenti l'appalto di servizi previste nel D.Lgs 163/2006 e nel Codice Civile nonché alle altre disposizioni nazionali, regionali e provinciali in materia, in quanto applicabili, e alle consuetudini locali.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

Per accettazione delle clausole di cui al presente csa

data e firma

